



Bando pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

Premessa

La Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 si articola in più misure tra cui la n.2 - Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale, di competenza del Ministero per la cultura (MiC). Nell'ambito di questa misura, un intervento di notevole rilievo riguarda l'**Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”**. Si tratta di un’azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, con gli obiettivi di preservare i valori dei paesaggi rurali storici, il loro mantenimento e ripristino e di promuovere la creazione di iniziative e attività legate a una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (es: casali, masserie, ...), produttivi (es: case coloniche, stalle, mulini, frantoi, ...) , religiosi (chiese rurali, edicole votive,) , didattici (scuole rurali, ...) e strutture agricole, hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti.

L'intervento mira a recuperare il patrimonio edilizio rurale, che se coniugato a interventi per migliorarne l'efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agro-forestali-pastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni e da un'ottima capacità di assorbimento della CO₂, spesso superiore alle foreste, come nel caso degli oliveti. L'intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all'uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile il cui recupero favorirà le attività legate al mondo agricolo, nonché la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.

L'Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale (componente 1 – coordinata dal MiC), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (componente 2 – a titolarità del MiC);

Dotazione finanziaria

Per l'attuazione di tale investimento con decreto n. 107 del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022 è stata assegnata alla Regione del Veneto l'importo di euro 43.446.623,08.

Con tali risorse la Regione del Veneto dovrà finanziare un minimo di interventi pari a 290, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile a ogni domanda di finanziamento pari a 150.000,00 euro concorrendo così al raggiungimento del target nazionale.

Normativa regionale di riferimento

- *Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.*



Ai sensi dell'art. 24 della LR 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

- Delibera di Giunta regionale n. 2274/2010 "Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto".
- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30/06/2020.

Definizioni

Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate a un'area di intervento, a un settore, a un ambito, a un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE DEL VENETO

	per cui essi sono stati inizialmente concessi.
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.



Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di intervento	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riforma	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
Servizio centrale per il PNRR	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
Soggetto attuatore	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".



Soggetto beneficiario	Soggetto destinatario del contributo economico ai sensi del presente Avviso.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di coordinamento dell'Amministrazione e titolare di interventi PNRR	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) ¹ .
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. In coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", di seguito Investimento, il presente Bando mira a dare impulso a un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.

Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (es: casali, masserie, ...), produttivi (es: case coloniche, stalle, mulini, frantoi, ...), religiosi (chiese rurali, edicole votive, ...), didattici (scuole rurali, ...) e strutture agricole, hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti. L'intervento mira a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e a favorire il trasferimento di buone pratiche, nonché l'implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l'accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale. Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio rurale, se coniugato a interventi per migliorarne l'efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agro-forestali-pastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni e da un'ottima capacità di assorbimento della CO₂, spesso superiore alle foreste, come nel caso degli oliveti.

¹Cfr. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 8.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE DEL VENETO

- L'intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all'uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica.
2. L'Investimento è finalizzato alla realizzazione di un'azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
 - preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e il mantenimento e ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi;
 - promuovere iniziative e attività legate a una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.
 3. Il presente Bando è finalizzato a dare attuazione all'Investimento limitatamente al territorio della Regione del Veneto per un importo complessivo pari a 43.446.623,08 euro.
 4. Il Bando è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l'Ente pubblico.
 5. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
 6. I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
 7. I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell'atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i), sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso ricettività), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
 8. I contributi sono concessi attraverso Bando con modalità a sportello. Le istanze formalmente ammissibili sono valutate da un'apposita Commissione, nominata dalla Regione e in cui sarà presente un rappresentante designato dal MiC, e ricevono un punteggio sulla base dei criteri di valutazione riportati all'articolo 10. Le domande che ottengono un punteggio pari o superiore a quello fissato all'art. 10 sono ammesse a contributo secondo l'ordine temporale di presentazione fino esaurimento delle risorse.
 9. Ai fini della valutazione di ciascuna domanda i criteri di valutazione dovranno dare priorità:
 - ai beni ubicati in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico (beni ubicati in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 o di



notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.), ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);

- a progetti d'ambito (progetti che aggregano più di tre domande presentate da proprietari, possessori o detentori a vario titolo di beni che insistono su aree contermini allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica);
- ai progetti localizzati in aree ove sia possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altri progetti di valorizzazione territoriale promossi a livello nazionale e regionale, nonché, ove compatibile con le tempistiche di selezione, con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi;
- a progetti che promuovano la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa.

Art. 2

Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento

1. Ai fini della definizione delle tipologie di architettura rurale oggetto dell'intervento, è di riferimento il Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale), nonché la Legge regionale n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e la DGR n. 2274/2010 "Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto".

Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici e insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano in questa definizione:

- a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (Ville Venete, casoni, mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l'attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, granai, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali (roccoli, ecc...)

Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

Art. 3

Contributo concedibile

1. Le risorse disponibili ai fini del presente Bando sono complessivamente pari a euro 43.446.623,08 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e



cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Per l’attuazione dell’investimento e la gestione delle procedure amministrative e contabili, la Regione del Veneto si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

2. Il contributo è concesso, fino a un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%; il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro. **L’intervento finanziabile deve avere un costo minimo pari a 20.000,00 euro.**
3. Nel caso in cui non vi fossero risorse sufficienti per finanziare interamente l’ultimo progetto utile ammesso a contributo, AVEPA richiederà al soggetto proponente di rimodulare i costi adeguandosi alle effettive disponibilità finanziarie.
4. In caso di più interventi riconducibili a un unico progetto d’ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, secondo gli importi definiti al comma 2. In questo caso la somma dei contributi richiesti non potrà eccedere il multiplo di 150.000,00 euro corrispondente al numero di interventi che compongono il progetto d’ambito.
5. A prescindere dalla quota di cofinanziamento, l’operazione è ammissibile qualora sia garantita la completa realizzazione dell’intervento e il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Bando.
6. Al contributo concesso sulla base del presente Bando è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
7. In caso di impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Art. 4

Soggetti beneficiari ammissibili

1. Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Bando. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento. **Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento in Veneto.**
2. Con riferimento ai progetti d’ambito, possono presentare domanda di finanziamento – comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Bando – i soggetti indicati al comma 1 che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.
3. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE DEL VENETO

pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l'Ente pubblico proprietario.

4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di **impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.**
5. I soggetti di cui al comma 1 assumono il ruolo di Soggetto beneficiario; nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Bando.
6. I soggetti di cui al comma 1, se imprese, non devono essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.
7. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.
8. Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull'intero territorio della Regione.
9. A pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Bando, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata;
 - b) che il bene, oggetto dell'intervento, appartenente a una delle tipologie di beni definite all'articolo 2, è sottoposto a vincolo ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 ovvero abbia più di 70 anni e sia censito dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c) di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati, ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione dell'intervento;
 - d) di rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato;
 - e) di rispettare, in caso di imprese, le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al *de minimis*;
 - f) che in sede di attuazione dell'intervento saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;



- g) di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della domanda di finanziamento;
- h) di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura e AVEPA, per conto della Regione, si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- i) che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- j) che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto beneficiario.
10. Ancora, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a:
- a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre ad AVEPA, per conto della Regione, le eventuali modifiche al progetto;
- b) avviare l'intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori) entro il 30 giugno 2023;
- c) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle ad AVEPA, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR a valere sull'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";
- e) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;
- f) prevedere che nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento:
- siano inserite clausole che garantiscano il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;
 - sia inserito l'obbligo da parte dell'esecutore di riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso.



- g) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- h) rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR e, in particolare, la **conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025**, riconoscendo/attestando espressamente che i predetti termini costituiscono presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento e che il cronoprogramma di attuazione è coerente e rispondente ai predetti termini;
- i) sottoscrivere con AVEPA un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento (d'ora in poi Disciplinare), secondo il modello predisposto dal Ministero d'intesa con le Regioni;
- j) produrre ad AVEPA, prima della sottoscrizione dell'atto di cui sopra, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, atto di consenso sottoscritto da tutte le altre parti aventi titolo in favore del Soggetto beneficiario, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal presente Bando.

Art. 5

Interventi finanziabili

1. Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale, elencate all'art. 2, punto 1, e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
2. Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili interventi avviati a decorrere dal 1 febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al successivo art. 7, comma 6.
3. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e comunale nonché in coerenza con le strategie di sviluppo territoriale definiti negli strumenti di programmazione regionale e locale.
4. La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.
5. I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali riconducibili alle seguenti tipologie:
 - risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove opportuno, a interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica nonché volti all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - interventi di manutenzione e ripristino del paesaggio rurale;
 - allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.



Nel quadro delle tecniche adottate per gli interventi di restauro e adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, dovranno essere privilegiate le soluzioni eco-compatibili e il ricorso all'uso di fonti energetiche alternative.

Art. 6

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell'intervento

1. Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a 150.000,00 euro (euro centocinquantamila/00) per ciascuna proposta in forma di cofinanziamento, come stabilito al precedente articolo 3.
2. L'intervento dovrà essere avviato, mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori – pena revoca del finanziamento – **entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025** con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi, compreso l'acquisto e installazione di impianti tecnici;
 - b. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10%;
 - d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
 - e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
 - g. spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a. spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - b. spese relative a lavori in economia;
 - c. spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR;



- d. spese conseguenti ad autofatturazione;
 - e. spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.
5. Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi di AVEPA.
6. Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:
- a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti;
 - c. pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1 febbraio 2020.

Art. 8

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal soggetto proponente e completa della documentazione elencata al successivo punto 4, deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e accessibile all'indirizzo di AVEPA <https://www.avepa.it> **a partire dalle ore 12 dell'ottavo giorno seguente la pubblicazione del presente bando sul BURV ed entro le ore 16.59 del 20 maggio 2022.**
2. I soggetti proponenti devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e devono preventivamente accedere alla procedura di autenticazione accessibile dall'Applicativo, che prevede il rilascio di credenziali di accredito.
3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC di AVEPA e del soggetto proponente.
4. I soggetti richiedenti devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) documento di identità del proponente
 - b) tavole di inquadramento dei beni/planimetria generale
 - c) relazione descrittiva dell'intervento, contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, le modalità previste per la fruizione pubblica, il quadro tecnico economico (QTE) e il cronoprogramma di spesa (i modelli da utilizzare saranno reperibili sul sito di AVEPA)
 - d) per le opere, progetto almeno preliminare o di fattibilità, redatto da tecnico abilitato ed elaborato secondo la normativa vigente;
 - e) documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell'intervento
 - f) layout dei lavori da realizzare
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di intervento che concorre a un progetto d'ambito (*eventuale*)
 - h) decreto di vincolo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di epoca di costruzione superiore a 70 anni, censita o classificata da strumenti urbanistici (*per i beni non vincolati*)



- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolo di proprietà/godimento del bene
- j) nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, l'atto di consenso sottoscritto da tutte le altre parti aventi titolo in favore del Soggetto beneficiario, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal presente Bando
- k) eventuale ulteriore documentazione.

Gli allegati previsti ai punti c, d, g, h (per la sola dichiarazione sostitutiva), i devono essere firmati digitalmente dal dichiarante; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale.

I documenti vanno caricati sull'applicativo, seguendo le indicazioni lì riportate. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente va redatta e caricata in formato pdf. La dimensione massima degli allegati sarà di 50 MB per singolo documento e di 70 MB complessivi

Una volta chiusa la procedura e inviata la domanda tramite l'applicativo, non sarà possibile trasmettere alcuna integrazione, modifica o altra documentazione a supporto.

5. L'intera procedura di domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, e resta esclusa qualsivoglia responsabilità di AVEPA ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non risulti completa di tutta la documentazione allegata richiesta.
6. Le domande di finanziamento non complete e/o non sottoscritte, ovvero recanti in allegato documenti o dichiarazioni non completi e/o non sottoscritti, non pervenuti entro le date previste, ovvero carenti della proposta, dei documenti o delle dichiarazioni previste e, comunque, non corrispondenti a quanto richiesto a pena di esclusione dal presente Bando, saranno considerate non validamente presentate e pertanto escluse.
7. La procedura di selezione delle domande di cui al presente Bando è una procedura "a sportello". Le domande formalmente ammissibili saranno valutate secondo il loro ordine temporale di arrivo. Le domande che risulteranno finanziabili saranno ammesse a contributo fino a esaurimento delle risorse.
8. Per ogni domanda di finanziamento, l'applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 4, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
9. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del presente articolo, attivate oltre il quinto giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità di AVEPA e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Analogamente, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.



Art. 9

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento, pervenute a partire dalla data di avvio della procedura, saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte di AVEPA, volta a esaminare: la completezza della domanda stessa, le cause di inammissibilità, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione. La verifica sarà effettuata nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle domande su applicativo fornito da CDP.
2. Saranno considerate inammissibili le domande:
 - a) prive di uno o più requisiti di partecipazione;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
 - d) prive della firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica;
 - e) pervenute prima del termine o oltre la scadenza del termine previsto;
 - f) pervenute con modalità diverse o non rispondenti alle indicazioni di cui sopra;
 - g) prive di uno o più documenti elencati sopra (all'art. 8, comma 4);
 - j) che richiedano un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti dal presente Bando;
 - k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico e architettonico nelle aree rurali di cui al presente Bando
3. Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla valutazione di merito. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica al Soggetto richiedente.

Art. 10

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Le domande risultate formalmente ammissibili all'esito della verifica di cui al precedente articolo 9, saranno valutate nel merito, secondo l'ordine temporale di arrivo, da una Commissione appositamente istituita, cui partecipa un componente designato dal Ministero della cultura.
2. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100, con una soglia minima di qualità pari a 60 punti su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, seguendo l'ordine temporale di arrivo sull'Applicativo e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.
3. La Commissione determinerà l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, che si formerà progressivamente con l'aggiunta di ciascuna domanda che abbia conseguito nella valutazione di merito un punteggio di almeno 60 punti su 100. La Commissione non procederà alla valutazione di merito una volta esaurite le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei progetti.
4. La Commissione procederà alla valutazione attribuendo a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti ambiti e criteri, fino al raggiungimento del punteggio sufficiente per l'ammissione al finanziamento:

**A. QUALITÀ DEL BENE E URGENZA DELL'INTERVENTO (FINO A 20 PUNTI)**

Interesse e rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale	
<ul style="list-style-type: none"> ● riconoscimento dell'interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 	15 punti
<ul style="list-style-type: none"> ● età di costruzione del bene non soggetto a vincolo culturale superiore a 100 anni 	5 punti
<ul style="list-style-type: none"> ● età di costruzione del bene non soggetto a vincolo culturale tra 99 e 71 anni 	3 punti
<ul style="list-style-type: none"> ● qualità/peculiarità del bene non vincolato rispetto alla storia e tradizione veneta 	fino a 10 punti
Urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all'importanza dell'immobile	fino a 5 punti

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (FINO A 25 PUNTI)

Aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.)	10 punti
Paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS	8 punti
Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette	5 punti
Progetti che ricadono in aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi	2 punti
Interventi che ricadono all'interno degli ambiti dei Paesaggi Agrari Storici iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici del Ministero delle Politiche agricole e forestali: 8 punti.	8 punti

C. QUALITÀ DEL PROGETTO (FINO A 45 PUNTI)

Qualità e innovatività del progetto di restauro/ conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici (da declinare in base agli obiettivi di conservazione paesaggistica individuati dagli strumenti regionali)	fino a 20 punti
---	------------------------



Sostenibilità ambientale dell'intervento in termini realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico; utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione di rifiuti, ecc.	fino a 10 punti
Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso l'integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di Valorizzazione territoriale; di incrementare la dotazione di servizi culturali, sociali, ricreativi, ecc. al territorio; progetti volti alla promozione e alla sensibilizzazione culturale e ambientale, progetti che promuovono la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità	fino a 12 punti
Proposta facente parte di un "progetto d'ambito" di cui all'art. 1 comma 9	3 punti

D. CRONOPROGRAMMA E LIVELLO DI PROGETTUALE (FINO A 10 PUNTI)

Progettazione definitiva con pareri di legge da acquisire	2 punti
Progettazione definitiva con tutti pareri di legge acquisiti	5 punti
Progettazione esecutiva con pareri di legge da acquisire	7 punti
Progettazione esecutiva con tutti i pareri di legge acquisiti	10 punti

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale di AVEPA e della Regione e da questa trasmessi al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022.

La pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento nei termini di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

Obblighi del Soggetto beneficiario

1. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, nonché quelli assunti con la sottoscrizione del Disciplinare, di cui all'art. 4 punto 10, lett. i).
2. In particolare, il Soggetto beneficiario assume l'obbligo di:
 - a) dare piena attuazione al progetto, garantendo e comunicando ad AVEPA l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma di progetto;
 - b) garantire la pubblica fruizione del bene oggetto dell'intervento secondo le modalità contenute nel Disciplinare;
 - c) garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di interventi finanziati con risorse pubbliche;
 - d) rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (per i soggetti privati sarà richiesta una dichiarazione che



- riconde in modo univoco le spese sostenute dalla data di ammissione al contributo, al progetto);
- e) trasmettere ad AVEPA una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto illustrativa del livello di conseguimento dei target e dei milestone;
 - f) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
 - g) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando alla Regione sugli stessi;
 - i) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli della Regione, dell'Amministrazione centrale titolare d'intervento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari pubblici delle azioni;
 - j) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dalla Regione del Veneto nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato.
 - k) garantire che il bene oggetto di finanziamento sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Resta ferma, in ipotesi di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Bando o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la revoca parziale o integrale del finanziamento disciplinata al successivo art.16.

Art. 12

Modalità di attuazione degli interventi

Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente valutate ai sensi del precedente articolo 10.

I Soggetti beneficiari, per ogni intervento ammesso al finanziamento, provvedono ad avviare le attività indicate dettagliatamente nel progetto a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare.

Art. 13

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo verrà liquidato da AVEPA per stato di avanzamento lavori fino al 70% dell'importo finanziato con le seguenti modalità:

- a) presentazione di formale domanda di acconto, con indicazione della somma rendicontata,
- b) Stato Avanzamento Lavori – S.A.L.;
- c) approvazione degli atti contabili riferibili al progetto finanziato, unitamente ai bonifici bancari (con relativa causale e indicazione del CUP) quale prova del loro pagamento ovvero in alternativa, unitamente a idonea garanzia fideiussoria pari all'importo richiesto,



- d) per altre spese: le fatture devono essere riferite direttamente al progetto finanziato unitamente ai bonifici bancari (con relativa causale e indicazione del CUP) quale prova del loro pagamento ovvero, in alternativa, unitamente a idonea garanzia fideiussoria pari all'importo richiesto.

La rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà essere presentata ad AVEPA entro il 31 dicembre 2025 secondo le modalità dalla stessa indicate.

Art. 14

Modifiche dell'Avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Bando saranno pubblicate tempestivamente sul sito web di AVEPA e della Regione.

Art. 15

Modifiche/variazioni del progetto

Il Soggetto beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare modifiche al progetto salvo quanto di seguito esposto.

Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto beneficiario deve presentare formale richiesta ad AVEPA. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato.

Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, AVEPA valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31 dicembre 2025;
- le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento;
- l'intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.

Ai fini della valutazione della domanda di modifica, AVEPA potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 16

Sanzioni (Revoca del contributo e sospensione)

Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).

Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al



presente Avviso, ivi incluso il mancato rispetto di quanto richiamato all'art. 3 punti 4 e 5 o assunti con l'atto di cui al precedente articolo 4, punto 10, lett. i).

In particolare, si potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- b) mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento. In caso di violazione dei principi generali di DNSH, nonché dei principi trasversali del PNRR, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del finanziamento.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate ad AVEPA, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme già erogate da AVEPA in suo favore.

Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate secondo la graduatoria di cui all'art. 9 del presente Bando, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi, fissata al 31 dicembre 2025.

Art. 17

Stabilità dei progetti/interventi

L'intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura;

La violazione del presente articolo legittimerà AVEPA a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 18

Responsabile del Bando

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Furegon, dirigente Area tecnica competitività e imprese di AVEPA. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Bando devono essere inoltrate al seguente indirizzo giuliano.zogno@avepa.it. Alle domande pervenute, per quanto possibile, non si procederà per risposta singola ma solo mediante la pubblicazione di "FAQ" sulla pagina del sito web di Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) che sarà dedicato alla procedura.

Art. 19

Tutela della privacy



Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della presente procedura è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 20

Controversie e foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Bando è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 21

Disposizioni finali e rinvio

Il presente Bando è pubblicato sul sito web di AVEPA, della Regione e del Ministero della cultura, nonché sul sito <https://italiadomani.gov.it/it>.

La pubblicazione del presente Bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.